

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4504 del 10/09/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Impresa ENI FUEL SPA con sede legale nel Comune di Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 51 ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di DISTRIBUTORE CARBURANTI, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-3621 del 13/07/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4644 del 10/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc. 12607/2021/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Impresa **ENI FUEL SPA** con sede legale nel Comune di Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 51 ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **DISTRIBUTORE CARBURANTI**, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-3621 del 13/07/2018.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata al S.U.A.P. di Ferrara in data 16/04/2021, registrata al protocollo comunale n. 47332, Pratica VBG n. 710/2021, trasmessa dal S.U.A.P. in data 20/04/2021 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. 61380 in data 21/04/2021, dall'impresa **ENI FUEL SPA** con sede legale nel Comune di Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 51 ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236, di Procedimento Unico, comprendente l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di **DISTRIBUTORE CARBURANTI**, autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-3621 del 13/07/2018, adottata da Arpae SAC Ferrara e rilasciata dal S.U.A.P. di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza di rilascio dell'A.U.A. viene richiesta dall'impresa **ENI FUEL SPA** per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale scarichi idrici, autorizzata con l'AUA su citata;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *"Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne"*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005"*;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-3621 del 13/07/2018:

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono nella:

- modifiche agli scarichi idrici aziendali che prevedono il convogliamento delle acque di seconda pioggia nella rete fognaria che condotta le acque di prima pioggia allo scarico finale in corpo idrico superficiale (S4) ed eliminazione dello scarico (S5) afferente agli scarichi domestici

provenienti dal bar; quest'ultimo scarico è oggetto di una ulteriore istanza da parte di un altro gestore che prevede un sistema di smaltimento tramite sub irrigazione e non più in corpo idrico superficiale;

- presa in carico della gestione delle acque meteoriche dell'adiacente impianto di autolavaggio dell'impresa Cavagion s.n.c. che provvederà all'installazione di un pozzetto NeutraSwitch motorizzato con elettrovalvola che a impianto inattivo devierà le acque meteoriche dalla zona autolavaggio al piazzale di distributore carburanti che è gestito da Eni Fuel S.p.A., la quale tratterà le acque di prima pioggia nell'impianto di depurazione prima dello scarico in acque superficiali, come stabilito nella nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 01.06.2021 (assunta al P.G. di Arpae n. 104200 del 02.07.2021), con la quale si comunica l'accordo tra le società "Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo e C." e "ENI FUEL S.p.A." relativamente alla gestione delle acque meteoriche raccolte dalle griglie della pista di autolavaggio quando l'impianto risulta inattivo;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2021/74596 del 11/05/2021 è stato richiesto al Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13"* per gli scarichi idrici;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2021/88301 del 04.06.2021 con la quale, esaminata la documentazione presentata dalla ditta, sono state espresse le seguenti valutazioni:

"La Ditta, che è attualmente autorizzata con Atto di AUA PG/2018/3621 per l'attività di distribuzione di carburanti, ha presentato un progetto per apportare modifiche agli scarichi idrici aziendali, che prevedono il convogliamento delle acque di seconda pioggia, nella rete fognaria che condotta le acque di prima pioggia allo scarico finale (S4), creando di fatto una diluizione del refluo industriale (Prima pioggia trattata) non consentita dalla normativa vigente.

Per le acque di seconda pioggia questo Servizio Territoriale chiede che sia predisposto un percorso diretto allo scarico, con l'installazione di un pozzetto dedicato, posizionato in prossimità del corpo idrico ricettore (fosso con recapito finale in Canale Burana), che dovrà essere nominato, reso sempre accessibile e avere caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle Norme Tecniche, oppure, in

alternativa, l'utilizzo della linea già esistente con scarico denominato S1 con recapito in pubblica fognatura acque bianche che scorre sotto la Statale s.s.496 (Virgiliana) come di fatto avviene attualmente anche per le meteoriche provenienti dalle coperture e pensiline (scarichi S2 e S3).

Per il solo refluo industriale (prima pioggia) trattato, dato che le caratteristiche dell'area sottoposta al dilavamento non sono variate rispetto all'anno 2018, si ritengono ancora valide le valutazioni espresse da questa Agenzia con documento registrato con PG/2018/0029 del 02/01/2018, circa i manufatti utilizzati nella depurazione, per inciso le due Vasche di prima pioggia, da usare simultaneamente e il disoleatore.

Per lo scarico denominato S4, da sottendere alla Parte terza, Allegato 5, Tabella 3, Colonna Acque Superficiali – D.Lgs. 152/06 e smi, si può considerare idoneo il posizionamento del pozzetto denominato PC, dato che è posto in prossimità del corpo idrico ricettore (fosso con recapito finale in Canale Burana), purché rispetti tutte le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente”.

- E in base alle quali si è richiesto al SUAP comunale, con nota di questo servizio PG/2021/0107501 del 08/07/2021, di predisporre un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, così come modificato e integrato dalla legge n. 15/2015;

VISTA la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 15.07.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 111615 del 16.07.2021) con la quale è stato comunicato all'impresa il possibile rigetto dell'istanza ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 con contestuale interruzione dei termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa;

CONSIDERATO che il SUAP del Comune di FERRARA con nota del 30/07/2021, registrata al PG di Arpae n. 119965 del 30/07/2021, ha trasmesso le osservazioni pervenute da ENI FUEL a fronte della succitata comunicazione di possibile respingimento e pertanto con comunicazione PG/2021/0127194 del 13/08/2021 si è richiesto al Servizio Territoriale di valutare le suddette osservazioni e di fornire allo scrivente servizio la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2021/127973 del 16.08.2021 con la quale, esaminata la documentazione presentata dalla ditta, è stata espressa una valutazione tecnica favorevole, come di seguito riportato:

“La Ditta, che è attualmente autorizzata con Atto di AUA PG/2018/3621 per l’attività di distribuzione di carburanti, ha presentato un progetto per apportare modifiche agli scarichi idrici aziendali, che prevedevano il convogliamento delle acque di seconda pioggia nella rete fognaria che condotta le acque di prima pioggia allo scarico finale (S4), creando di fatto una diluizione del refluo industriale (Prima pioggia trattata) non consentita dalla normativa vigente.

Dalla documentazione trasmessa dal SUAP con PG 119965/2021 del 30/07/2021, si evince che la Ditta adotterà, a parziale modifica di quanto in precedenza presentato, quanto richiesto da questa Agenzia nella precedente relazione tecnica e precisamente uno scarico dedicato esclusivamente alla seconda pioggia, utilizzando come punto di recapito finale quello già in essere denominato S1, escludendo la sua miscelazione con la prima pioggia che invece recapiterà in S4, sola, senza essere diluita da altri reflui.

Nell’esprimere una valutazione tecnica favorevole allo scarico delle acque di dilavamento piazzali, si raccomanda alla Ditta l’uso di pozzetti che rispettino le normative tecniche vigenti e che le condizioni del fosso nel quale afferisce lo scarico S4, non avendo Portata certificata, siano tali ad evitare impaludamenti e ristagni delle acque scaricate, garantendo di conseguenza il deflusso delle stesse”;

CONSIDERATO che le acque di seconda pioggia e le meteoriche provenienti dalla coperture (S1 S2, S3) recapitanti nel collettore stradale non necessitano di autorizzazione;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all’approvazione dell’assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara all'impresa **ENI FUEL SPA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 51 ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236, codice fiscale e P.IVA 02701740108, per la modificata dell'attività di autolavaggio autorizzata con AUA n. DET-AMB-2018-3621 del 13/07/2018.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	ARPAE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato di acque reflue di prima pioggia nel fosso che confluisce nel Canale Burana è quello contrassegnato con la lettera "**S4**", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;
- 2) Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3) colonna acque superficiali dell'allegato 5) alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo

della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici*;

- 3) Per le acque di prima pioggia devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 2) del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento posto prima dello scarico S4 di cui nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;
- 4) Le due vasche di accumulo di prima pioggia dovranno essere simultaneamente utilizzate (sia quella con volume di mc. 7,16, sia quella di mc. 1,76) ed al termine dell'evento meteorologico, idoneamente svuotate;
- 5) E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 6) Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- 7) E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 8) E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
- 9) Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
- 10) Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
- 11) La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.

- 12) La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
- 13) E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
- 14) In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune a mezzo PEC entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;
- 15) Il fosso nel quale afferisce lo scarico "S4", non avendo Portata certificata, dovrà essere mantenuto in condizioni tali ad evitare impaludamenti e ristagni delle acque scaricate, garantendo di conseguenza il deflusso delle stesse.

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
 - Nell'eventualità dovessero pervenire segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti;

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello S.U.A.P. del Comune di Ferrara, l'atto di A.U.A. n. DET-AMB-2018-3621 del 13/07/2018, adottato da Arpae S.A.C. Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima** della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.